



**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                 |                   |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>TRIPODI</u>    | <u>VINCENZO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>LAGANA'</u>    | <u>ANTONINO</u> | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>CIANFARINI</u> | <u>ALBERTO</u>  | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                 |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3609/2014  
depositato il 14/11/2014

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09480201400006099000  
IRPEF-ALTRO 2005

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA EQUITALIA SUD S.P.A.

**difeso da:**

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

ATTISANO DOTT. PIETRO NICOLA

VIA DOMENICO MURATORI N.54 89100 REGGIO DI CALABRIA RC

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 3609/2014

UDIENZA DEL

25/09/2015 ore 10:30

N° 5342/2015  
SEZ. 7

PRONUNCIATA IL:

25 SET. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

09 DIC. 2015

Il Segretario

*Attilio Sergio Jotta*



*6:*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato ad Equitalia sud s.p.a., [redacted] per come sopra rappresentata e difesa, propone ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo (sul bene meglio indicato in atti) inerente al mancato pagamento della somma pari ad euro 30.809,73 in materia di Irpef ed addizionali e di tassa automobilistica (con sanzioni ed interessi) relativa all'anno d'imposta 2005.

Nel premettere come la ricorrente evidenzia come sia legittima l'impugnazione in questa sede del preavviso di fermo, questi sono i motivi del ricorso non necessariamente riportati nel medesimo ordine assunto dalla ricorrente per ragioni di ordine sistematico:

Con il primo e unico motivo di ricorso si eccepisce la nullità/inesistenza delle notificazioni inerenti alle pregresse cartelle di pagamento sottese alla notifica dell'atto qui impugnato, rilevandosi peraltro il decorso del termine di prescrizione di cui alle pretese tributarie alla base del preavviso di fermo impugnato.

In data 17.07.15 la Commissione respinge l'istanza di sospensione richiesta in sede cautelare fissando per la data del 25.09.15 la relativa udienza di trattazione.

In data 09.09.15 si costituisce in giudizio la parte resistente che, nel rilevare la legittimità della procedura adottata, deposita documentazione attestante l'avvenuta precedente notifica delle due cartelle esattoriali oggetto delle doglianze del ricorrente di cui in epigrafe.

In sede di udienza di trattazione, la ricorrente eccepisce la tardività della costituzione in giudizio di Equitalia e della documentazione corredata alla costituzione disconoscendo in via subordinata la conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte dalla resistente (inerenti agli avvisi di ricevimento delle predette cartelle).

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato alla stregua e nei limiti di alle seguenti osservazioni operate in fatto e diritto:

Coglie nel segno a riguardo l'eccezione processuale sollevata dalla ricorrente non già sotto il profilo della tardività della costituzione di Equitalia, cosa questa di per se

ORIGINALE

sfornita di sanzione processuale, bensì sotto il profilo della violazione nel caso di specie del disposto di cui all'art. 32 D.lvo. 546/92 nella parte in cui onera le parti alla produzione di ulteriore documentazione "fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione", cosa non avvenuta nel caso di specie laddove, secondo quanto osservato in premessa, la parte resistente si è costituita (ed ha prodotto la documentazione connessa) solo nella tardiva data del 09.09.15 rispetto alla già fissata trattazione del 25.09.15.

A questo riguardo occorre osservare che la Corte di Cassazione ha rilevato la natura perentoria del predetto termine di cui all'art. 32 cit. D.Lvo, la violazione del quale comporta la sanzione della "decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie" (Cfr. Cass. civ. 655/14) con la conseguenza che la documentazione prodotta, in quanto *ex se* inutilizzabile, non può essere *ab origine* sottoposta alla valutazione della Commissione.

Ne deriva che le eccezioni proposte in ordine all'illegittima modalità di notifica delle cartelle e il decorso della relativa prescrizione (valevole per la tassa auto) risultano, per quanto sopra detto, fondate non avendo la stessa parte resistente -primariamente onerata a riguardo- assolto all'onere di fornire la prova del contrario rispetto alle obiezioni dedotte.

Data la soccombenza, l'ente di riscossione va condannato ai sensi dell'art. 15 D.Lvo 546/92 alle spese come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della rilevanza delle questioni trattate e dell'attività svolta.

P.Q.M.

ORIGINALE

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Equitalia sud s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida, complessivamente, in euro 4.500,00, oltre accessori, se dovuti di cui € 120,00 per spese vive.

Reggio Calabria 25.09.15

Il relatore

Antonino Iaganà

Il Presidente

Vincenzo Tripodi